

Causa D'Acunto e Pignataro c. Italia – Prima Sezione – sentenza 12 luglio 2018 (ricorso n. 6360/13)

Affidamento di minori – Allontanamento dal domicilio familiare – Provvedimento di sospensione della potestà genitoriale – Mancata rinnovazione della perizia – Violazione dell'art.8 della Convenzione EDU – Sotto il profilo degli obblighi procedurali - Sussiste.

Affidamento di minori – Allontanamento dei minori dal domicilio familiare – Collocamento dei minori - Eccessiva durata della procedura – Violazione dell'art.8 della Convenzione EDU – Sotto il profilo degli obblighi procedurali - Sussiste.

Integra violazione dell'art. 8 della Convenzione EDU, sotto il profilo procedurale, il provvedimento di sospensione della potestà genitoriale che si sia basato su una perizia troppo remota nel tempo e non abbia tenuto conto dell'evoluzione delle circostanze nel frattempo maturate.

Un ritardo nel processo decisionale può integrare la violazione dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo procedurale, in quanto rischia di risolvere la controversia con un fatto compiuto. Nel caso di specie, lo Stato italiano ha contravvenuto agli obblighi positivi posti a suo carico dall'articolo 8 della Convenzione non avendo il tribunale dei minori proceduto con la celerità necessaria al collocamento dei minori nella casa famiglia.

Fatto. Le ricorrenti sono rispettivamente la madre e la nonna di due minori, L. e S., nei confronti dei quali era stato ordinato l'allontanamento dalla casa familiare a causa delle carenti condizioni igienico-sanitarie in cui era stata trovata l'abitazione ove essi vivevano. I minori, inizialmente collocati presso una parente in affidamento volontario, vennero in seguito trasferiti in una casa famiglia a seguito di gravi dissensi tra l'affidataria e la madre. Nei confronti di quest'ultima venne disposta una perizia per accertare le sue capacità genitoriali, dalla quale emerse l'esistenza di un disturbo psicologico di natura *borderline*. Non ritenendo auspicabile un ritorno presso il nucleo familiare, e nell'impossibilità di procedere a un loro collocamento presso la nonna a causa dei pessimi rapporti intercorrenti con la madre, i minori vennero affidati ai servizi sociali e collocati in una casa famiglia.

Le ricorrenti hanno adito la Corte EDU e, invocando la violazione dell'art. 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare), lamentano che la loro separazione dai minori L. e S. e l'affidamento di questi ultimi per sette anni e mezzo hanno leso il loro diritto al rispetto della vita familiare sancito dalla Convenzione. In particolare le ricorrenti contestano: 1) la mancanza di ragioni adeguate e sufficienti a giustificare la dedotta ingerenza nel loro diritto al rispetto della vita familiare e che tale ingerenza non fosse motivata dall'esigenza di proteggere l'interesse superiore dei minori in questione; 2) la legittimità della decisione di sospendere la potestà genitoriale della madre, in quanto basata principalmente su una relazione peritale superficiale e stereotipata, e la mancata valutazione dei progressi compiuti dalla ricorrente per ciò che attiene alla maturazione della sua personalità e alle sue condizioni di vita; 3) il carattere *de facto* permanente del collocamento dei minori nella casa famiglia, e la mancata adozione di misure alternative volte a favorire il ricongiungimento familiare.

Diritto.

Sulla violazione dell'art. 8 CEDU sotto il profilo procedurale (diritto al rispetto della vita privata e familiare). La Corte non dubita che le misure adottate dall'autorità giudiziaria con riguardo all'affidamento dei minori a una casa famiglia nonché alla definizione del relativo regime delle visite fossero giustificate da ragioni adeguate e sufficienti, necessarie alla tutela del benessere dei minori.

Con riferimento, invece, al processo decisionale, la Corte ritiene opportuno esaminare se le conclusioni delle autorità nazionali fossero basate su elementi di prova sufficienti e se le parti interessate, in particolare i genitori, abbiano avuto l'opportunità di partecipare alla procedura in questione.

Sotto il primo profilo, la Corte si sofferma sulla perizia psichiatrica in base alla quale è stato adottato il provvedimento di sospensione genitoriale. A tale riguardo la Corte osserva che il tribunale per i minorenni si è limitato a riprendere le considerazioni contenute nei provvedimenti precedenti, senza tenere conto dell'evoluzione della situazione controversa, basandosi su un rapporto peritale redatto ventinove mesi prima, che era stato parzialmente contestato dal perito nominato dalla prima ricorrente. Infatti, conformemente alla sua giurisprudenza, sono contrari all'articolo 8 della Convenzione i provvedimenti delle autorità giudiziarie pronunciati sulla base dei risultati di un vecchio rapporto peritale senza aver preso in considerazione l'evoluzione della situazione concreta e senza avere chiesto l'aggiornamento del rapporto in questione al fine di verificare alcuni elementi che caratterizzano la situazione del caso di specie.

Nel caso di specie, poiché la misura in questione, sebbene provvisoria, riguardava comunque i diritti della madre e comportava di fatto la perdita della potestà genitoriale di quest'ultima sui figli, sarebbe stato necessario rinnovare la perizia prima di prendere una decisione relativa all'esercizio dei diritti genitoriali.

La Corte ritiene che le esigenze procedurali discendenti dall'art. 8 della Convenzione non siano state soddisfatte neanche sotto il profilo della durata del procedimento. Richiamando la sua giurisprudenza esistente sul punto, la Corte constata che il tribunale dei minori non ha proceduto con la celerità necessaria al collocamento dei minori. Infatti, soltanto di fronte al comportamento del maggiore dei fratelli che, ormai adolescente, si era allontanato per due volte dalla struttura di accoglienza per recarsi al domicilio della nonna e della madre - e per il quale un collocamento forzato nell'istituto di accoglienza non era auspicabile - il tribunale si è deciso nel senso di disporre il collocamento di entrambi i minori nella suddetta abitazione. Tale decisione, inoltre, sarebbe stata assunta senza tenere conto delle conclusioni del secondo rapporto peritale e senza adottare le eventuali misure che si rendevano necessarie.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che il processo decisionale non ha soddisfatto le esigenze procedurali inerenti all'articolo 8 della Convenzione e che lo Stato italiano ha quindi contravvenuto nei confronti delle ricorrenti agli obblighi positivi posti a suo carico dall'articolo 8 della Convenzione. Pertanto, vi è stata violazione di tale disposizione.

Sull'equa soddisfazione (art. 41 CEDU). La Corte considera doversi accordare congiuntamente alle ricorrenti la somma di 12.000 euro per il danno morale subito e di 12.000 euro per le spese.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Art. 41 CEDU

PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI

Art. 8 CEDU – relativamente agli obblighi procedurali: N.P. c. Repubblica di Moldavia, n. 58455/13, § 69, 6 ottobre 2015, e Saviny c. Ucraina, n. 39948/06, § 51, 18 dicembre 2008. Sulla necessità di procedere a nuova perizia: Improta c. Italia, n. 66396/14, §§ 56, 4 maggio 2017, Cincimino c. Italia, n. 68884/13, §§ 73-74, 28 aprile 2016, e R.M.S., R.M.S. c. Spagna (n. 28775/12), § 89.

Art. 8 CEDU – relativamente ai ritardi nel processo decisionale: W. c. Regno Unito, 8 luglio 1987, §§ 64-65, D'Alconzo c. Italia, n. 64297/12, § 64, 23 febbraio 2017, Solarino c. Italia, n. 76171/13, § 39, 9 febbraio 2017, e Covezzi e Morselli c. Italia, n. 52763/99, § 136, 9 maggio 2003.